

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 430

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 novembre 2004)

**CRITERI PER LA PRIVATIZZAZIONE DI
ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. (“ALITALIA”)
E RELATIVE MODALITA’ DI DISMISSIONE (LEGGE N. 481/1995)**

Nel Programma di privatizzazioni per gli anni 2002–2003, contenuto nel Documento di Programmazione Economica-Finanziaria per gli anni 2003-2006 il Governo ha incluso la privatizzazione di Alitalia, società che, come noto, opera nel settore del trasporto aereo, e in settori ad esso connessi, avendo, quale attività principale, l'erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali.

L'impegno a realizzare la privatizzazione della società è stato peraltro di recente ribadito dal Governo italiano, con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario per i Trasporti e l'Energia della Commissione Europea in data 13 luglio 2004: in tale occasione, infatti, le autorità italiane hanno rappresentato il proprio impegno a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro (garanzia da rilasciare ai sensi del decreto legge 24 giugno 2004, n. 159).

Tale privatizzazione assume - nel quadro delle dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato, regolate in via generale dalla legge 30 luglio 1994, n.474 - particolare rilevanza in quanto attinente ad una impresa esercente un servizio di pubblica utilità.

Con riferimento a tale ambito, infatti, l'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995 n. 481 dispone che il Governo definisca preventivamente i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Procedura questa che si aggiunge a quella prevista dalla menzionata legge 474/1994 che, in particolare, affida la scelta delle modalità di alienazione delle partecipazioni dello Stato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La rilevanza e la strategicità del settore di operatività di Alitalia ha inoltre portato il legislatore (legge 3 dicembre 1996, n.662) a prevedere, preventivamente alla cessione del controllo, l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento il piano industriale della società, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

* * *

Il capitale sociale di Alitalia è attualmente pari a euro 1.433.086.664,00 e risulta suddiviso in 3.873.207.200 azioni del valore nominale unitario di euro 0,37, quotate presso la Borsa Italiana. Il Ministero dell'economia detiene n. 2.414.294.808 azioni della Società, corrispondenti a circa il 62,3% del capitale della Società, mentre la residua quota di azioni costituisce il flottante di borsa.

Il Ministero dell'economia è inoltre titolare della corrispondente quota (n. 1.207.147.404 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 0,37) del prestito obbligazionario emesso dalla Società nel 2002, convertibile sino al 2007 in azioni Alitalia, nel rapporto di una nuova azione per ogni obbligazione detenuta.

Alitalia svolge la propria attività sia sulla base della licenza di esercizio (Operating Licence) rilasciata con Decreto n. 26/CEE del Dirigente Generale della Direzione Generale per l'Aviazione Civile in data 1° luglio 1994, così come previsto dal Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sia in virtù di una concessione rilasciata con Decreto del Ministro dei Trasporti del 16 aprile 1992 che ha approvato e reso esecutiva la Convenzione n. 4372, stipulata in data 15 aprile 1992 tra il Ministero dei Trasporti e l'Alitalia stessa.

La negativa evoluzione del mercato registratasi negli ultimi anni ha condotto l'azienda a dover affrontare una situazione di estrema difficoltà sia economica che patrimoniale-finanziaria. Il nuovo management recentemente nominato ha pertanto attivato una serie di iniziative di carattere eccezionale volte a scongiurare una crisi irreversibile della società che avrebbe potuto portare alla attivazione di procedure anche di tipo liquidatorio. Ci si riferisce in particolare:

- al raggiungimento di un accordo nel maggio scorso tra Governo, Azienda e OO.SS. che prevede tra l'altro l'elaborazione e la attuazione di un Piano Industriale di risanamento secondo un modello analogo a quello delle principali compagnie aeree di riferimento, ivi compreso un coerente riassetto organizzativo e societario;
- all'attivazione di un finanziamento ponte di 400 milioni di euro assistito da garanzia dello Stato (garanzia giudicata compatibile dalla Commissione Europea nel luglio scorso);
- alla attivazione di trattative con Fintecna finalizzate all'ingresso della stessa nelle realtà Alitalia "non core" in un'ottica di ristrutturazione e successivo smobilizzo;
- da ultimo alla predisposizione da parte di Alitalia di un Piano Industriale 2005-2008 di risanamento e rilancio che prevede, tra l'altro, la separazione societaria delle attività non core in una nuova realtà (AZ Service) al cui capitale è prevista una rilevante partecipazione di terzi soggetti e la realizzazione, entro la primavera del prossimo anno, di un aumento di capitale di Alitalia dell'ordine di 1.200 milioni di euro.

* * *

Al fine di rispettare i richiamati impegni assunti dal governo in sede comunitaria e nell'ottica di consentire ad Alitalia di stringere eventuali alleanze con altri vettori europei – nel cui ambito potrebbe essere tra l'altro prevista la combinazione, anche dal punto di vista societario, delle attività di impresa tra Alitalia ed i soggetti partecipanti all'alleanza stessa - si rende necessario definire i criteri per la privatizzazione della società e le relative modalità di alienazione, in conformità alla normativa di riferimento.

In tale prospettiva, occorrerà altresì tener conto della necessità che vengano adottati tutti i necessari ed idonei accorgimenti volti a garantire in capo alla stessa Alitalia la permanenza dei diritti di traffico ai sensi tanto dal Regolamento CEE 2407/92 quanto dagli accordi bilaterali di traffico stipulati dall'Italia con Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Quanto, più in generale, ai criteri di privatizzazione che sono alla base della scelta delle relative modalità di alienazione, va premesso che è opportuno che eventuali decisioni in merito alla previsione statutaria di poteri speciali vengano condizionate e subordinate alla preventiva verifica che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati interessati a eventuali operazioni di integrazione operativa e societaria con Alitalia. Ciò, avuto in particolare riguardo alla situazione di rapida evoluzione del settore di operatività di Alitalia ed alla conseguente

assenza, allo stato attuale, di una sostanziale certezza circa l'atteggiamento prospettico altri Paesi eventualmente coinvolti. Resta peraltro inteso che, nell'ipotesi in cui si dovesse optare per la previsione di poteri speciali, sarà necessario far precedere la perdita del controllo di Alitalia dalla istituzione di una *Authority* di settore, conformemente al parere n. 2228/96, reso dal Consiglio di Stato in relazione alla procedura di privatizzazione di Autostrade.

Quanto alla procedura di privatizzazione di Alitalia, è stato predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 474/1994, che si allega al presente documento, nel quale si persegue l'obiettivo di garantire la massima flessibilità alla procedura di alienazione, tenuto conto dell'impegno temporale per la realizzazione della privatizzazione, del previsto prossimo aumento di capitale della Società, nonché della necessità di consentire all'Azienda ed allo Stato italiano di pervenire al perfezionamento di eventuali operazioni di integrazione con altri vettori europei nelle forme che si individueranno quali le più opportune ed adeguate.

A tale riguardo, fermo restando che i criteri e le relative modalità di alienazione saranno in via definitiva deliberati dal Governo una volta acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, il suddetto schema di decreto prevede che l'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze – che potrà eventualmente includere la cessione diretta e/o indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso, anche attraverso forme tecniche normalmente in uso nella prassi finanziaria - potrà essere effettuata, anche in più fasi, mediante il ricorso – singolo o congiunto - a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero cessione di diritti di opzione.

Con riferimento, infine alla previsione della legge 662/96, il Governo, una volta preso atto del contenuto del Piano Industriale 2005-2008 predisposto dalla società trasmetterà lo stesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere.

11 novembre 2004

SCHEMA DI DPCM PER PRIVATIZZAZIONE ALITALIA

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n.350, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

VISTI in particolare gli articoli 1 bis e 2 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali società sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri speciali di cui allo stesso articolo 2;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1 bis e 2 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332, individua la necessità della previa istituzione di una autorità di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della società da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 10 giugno 2004 ai sensi dell'articolo 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.481, come richiamato dall'articolo 1, comma 2 ter del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di

ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n.662, il quale, tra l'altro, prevede che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di società esercenti servizi di trasporto aereo, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289, ed, in particolare, l'articolo 80, comma 7 che reca disposizioni in materia di modalità di determinazione del prezzo di cessione per le operazioni di alienazione di titoli già negoziati in mercati finanziari regolamentati;

VISTO l'articolo 13 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n.332, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 dicembre 2000, in forza del quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha acquisito l'intera partecipazione detenuta dall'IRI S.p.A. in liquidazione in Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., pari a n. 820.880.682 azioni ordinarie e corrispondenti a circa il 53,01% del capitale, ai fini della sua dismissione;

VISTO che, nell'ambito degli aumenti di capitale della Società realizzati nel corso del 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto complessivamente ulteriori n. 1.593.414.126 azioni ordinarie Alitalia e n. 1.207.147.404 obbligazioni convertibili in un pari numero di azioni ordinarie Alitalia;

CONSIDERATO che, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 2.414.294.808 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,37, pari a circa il 62,3% del capitale sociale di Alitalia e che, a seguito dell'eventuale conversione delle obbligazioni di cui alla premessa precedente, lo stesso Ministero potrà incrementare la propria partecipazione al capitale della Società fino ad un massimo di n. 3.621.442.212 azioni ordinarie Alitalia (di seguito anche la "partecipazione");

VISTO il decreto legge 24 giugno 2004, n. 159 recante "Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia", convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 203 che prevede la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie a valere su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della stessa società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con decisione del 20 luglio 2004 con la quale è stato autorizzato il rilascio della garanzia di Stato a favore di Alitalia di cui al decreto legge 24 giugno 2003, n. 159, ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane, con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario per i Trasporti e l'Energia della Commissione Europea in data 13 luglio 2004, a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della

garanzia sul richiamato prestito ponte di 400 milioni di euro e che il futuro piano di ristrutturazione della società non comporterà alcun aiuto di Stato;

VISTI i decreti dirigenziali del 5 agosto 2004 e dell'8 ottobre 2004, emanati ai sensi del richiamato decreto legge 24 giugno 2004, n. 159, con i quali è stata concessa la garanzia dello Stato sul finanziamento derivante dal contratto di apertura di credito per l'importo di euro 400 milioni da stipularsi da parte di Alitalia con la Dresdner Bank AG;

CONSIDERATO che con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze di aver predisposto un Piano Industriale di ristrutturazione e rilancio per il periodo 2005-2008 coerente con i termini dell'accordo del 6 maggio 2004 tra Governo, Alitalia e Parti Sociali e con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato;

CONSIDERATO che tra gli elementi fondamentali contenuti nel suddetto Piano di ristrutturazione e rilancio è indicato un aumento di capitale della società la cui sottoscrizione, prevista entro il primo semestre del 2005, dovrà avvenire con il concorso, almeno proporzionale, del mercato e/o di altri operatori industriali del settore, in linea anche con i richiamati impegni assunti dalle autorità italiane in sede comunitaria;

CONSIDERATO che le azioni dell'Alitalia sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Milano della Borsa Italiana S.p.A.;

CONSIDERATO che Alitalia opera nel settore del trasporto aereo, e in settori ad esso connessi, avendo, quale attività principale, l'erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione della attuale situazione di mercato, di posizionamento strategico di Alitalia e del quadro del processo di consolidamento del trasporto aereo in atto nell'Unione Europea, consentire e agevolare, ove necessario, la realizzazione di alleanze che possono tra l'altro prevedere la concentrazione fra Alitalia e altri primari vettori europei;

RITENUTO opportuno - in considerazione della realizzazione di una combinazione, anche dal punto di vista societario, delle attività di impresa tra Alitalia ed i soggetti partecipanti all'alleanza di cui al punto precedente - prevedere la possibilità di procedere alla alienazione della partecipazione, in tutto o in parte, in una o più fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero di cessione di diritti di opzione;

VISTA la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del [●] dei criteri per la privatizzazione di Alitalia e delle modalità di dismissione di cui al presente decreto, tra i quali è stato previsto che nello statuto della società, prima della stessa dismissione, potrà essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze poteri speciali ai sensi dell'articolo 2 del richiamato decreto legge 31 maggio 1994, n.332 in linea con gli orientamenti comunitari al riguardo; ciò, a condizione che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati europei interessati dalla richiamata operazione di integrazione;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTA la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del [●] dei predetti criteri e modalità;

CONSIDERATA la necessità di rispettare il richiamato impegno assunto dal Governo italiano in data [■] luglio 2004 con la Commissione Europea a rendere minoritaria la partecipazione dello Stato nel capitale della società al massimo nel periodo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

DECRETA

L'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., che potrà altresì includere la cessione diretta o indiretta delle obbligazioni convertibili detenute, potrà essere effettuata, anche in più fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero cessione di diritti di opzione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE